

Allegato alla determina nr.395 del 09/06/2020

Comune di Malo
Provincia di Vicenza

CONVENZIONE
PER CONFERIMENTO INCARICO A
LIBERO PROFESSIONISTA

PER L'INSERIMENTO E L'ACCANTAMENTO DELLA NUOVA SCUOLA
PRIMARIA "R. RIGOTTI" (LOTTO 1 STRALCIO 3)
IN VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' A MALO

Professionista: **"DOTT. ANDREA TAGLIAVINI**

CIG: Z012D30915

CONVENZIONE

Tra il **COMUNE DI MALO**, nella persona del legale rappresentante **Martini arch. Viviana**, con sede in Malo, Via San Bernardino n. 19, codice fiscale 002249370248, nella sua qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici – Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica e Responsabile Unico del Procedimento dei “Lavori di ampliamento, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione della scuola primaria R. Rigotti”;

e

il professionista **dott. Andrea Tagliavini**, nato a Reggio Emilia il 15.10.1973 – codice fiscale: TGLNDR73R15H223U e P. Iva 02112160359, con studio a Reggio Emilia in via Unione Sovietica n. 17, iscritto all'ordine dei dottori agronomi della Provincia di Reggio Emilia al n. 176;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto e descrizione dell'incarico

L'Amministrazione del COMUNE DI MALO - Provincia di Vicenza – affida al dott. Andrea Tagliavini di Reggio Emilia, l'incarico professionale catastale che consiste sinteticamente in:

- *accatastamento del nuovo stabile lotto 1 stralcio 3 e relative pertinenze;*
- *eventuali ricerche e pratiche catastali in genere necessarie all'esecuzione completa dell'incarico;*
- *l'uso di eventuali marche da bollo, diritti di segreteria e quant'altro sono a carico del professionista e sono compresi nell'offerta economica presentata;*
- *l'amministrazione in base alle direttive emanate dell'Agenzia del Territorio provvederà se possibile a presentare una dichiarazione per l'esenzione dei bolli e diritti di segreteria a carico del professionista;*
- *varie ed eventuali.*

Il professionista si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni ed al relativo Regolamento di attuazione/esecuzione approvato con D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore.

Dovranno essere osservate tutte le norme prescritte da decreti e circolari in materia di prestazioni oggetto del presente incarico ed in particolare quelle contenute nel D.M. 11.03.1988 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Tempo utile - Ritardi - Penalità

L'incaricato dovrà presentare tutta la documentazione necessaria a dimostrare l'avvenuta redazione del certificato e qualsiasi altra documentazione necessaria per la registrazione del certificato sul sito della regione del Veneto, entro e non oltre il mese di ottobre 2020, salvo proroghe dovute ad eventi imprevisti da concordare con l'amministrazione.

La prestazione comporta, l'effettuazione di sopralluoghi, la presenza del professionista negli uffici comunali ed il suo trasferimento presso i beni da rilevare oltre all'eventuale condivisione degli elaborati di rilievo dei cimiteri con il funzionario incaricato e con la ditta incaricata della informatizzazione della banca dati dei cimiteri.

Qualora l'ultimazione della pratica venisse ritardata oltre il termine stabilito, sarà applicata una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta dal compenso pattuito risultante dalla presentazione di regolare fattura.

Nel caso che il ritardo eccedesse i giorni 30 (trenta), l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, resterà libera da ogni impegno verso l'incaricato inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi od indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Art. 3 – Onorario

Il compenso complessivo per quanto previsto all'art. 1 è quantificato complessivamente in € 1300,00 + oneri previdenziali 2% € 26,00 + Iva di legge € 291,72 per un totale di € 1617,72; come da preventivo economico pervenuto agli atti del Comune il 25/05/2020 prot. n. 9982:

Nessun ulteriore rimborso o altro compenso sarà richiesto ed erogato.

Si precisa che ai sensi dell'art. 25 del Decreto legge 24.04.2014 n. 66 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", è stabilito che a partire dal 31.03.2015 il Comune potrà ricevere fatture **solamente in formato elettronico** e che le regole e i meccanismi di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche sono contenute nel D.M. n. 55/2013 e che pertanto il professionista dovrà adeguarsi alla normativa vigente.

Il Codice Univoco Ufficio al quale dovrà essere indirizzata la fatturazione elettronica è **OOFE8G**.

Art. 4 - Modalità di pagamento

Gli onorari, determinati al punto precedente, verranno corrisposti entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura. La stessa verrà liquidata a seguito della consegna del materiale all'ufficio patrimonio.

Il materiale dovrà essere consegnato sia in formato digitale, nonché una copia in formato cartaceo con timbri e firme, a richiesta dell'ufficio competente.

Il professionista, con la sottoscrizione del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il codice identificativo del presente affidamento (CIG) è **Z012D30915**

L'acquisizione del certificato di regolarità contributiva INARCASSA con la dizione "non in regola" o similare comporterà l'impossibilità di procedere ai pagamenti dovuti.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali - circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di

compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 6 – Riservatezza e diritti sui materiali

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Art. 7 – Facoltà di revoca e clausola risolutiva espressa

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente, dandone comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, senza che il professionista possa chiedere indennizzi di sorta.

In tale ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti da Comune in conseguenza dell'inadempimento.

Qualora il professionista intenda recedere dal contratto prima della sua conclusione, dovrà darne preavviso a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 15 (quindici) giorni prima rispetto alla decorrenza della cessazione.

In entrambi i casi verrà preventivamente concordata la quota di compenso dovuta per la parte di prestazione resa.

Art. 8 - Controversie

Si conviene che le eventuali controversie riguardanti l'applicazione della presente Convenzione verranno esaminate con spirito di amichevole composizione.

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di discussione, si conviene sin d'ora che il foro competente per eventuali controversie è il Foro di Vicenza.

Art. 9 – Ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 codice civile previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 10 – Codice comportamento Comune di Malo e normativa anticorruzione

Il Professionista prende atto, conosce ed accetta, il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione anni 2020-2021-2022", dando atto che esso comprende il "Programma della

Trasparenza" ed il "Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune". Approvato con delibera di Giunta Comunale del n. 10 del 28/01/2020 (link <http://tinyurl.com/pyxnbvh>).

Art. 11 – Rinvio

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle della Legge e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

Art. 12 – Corrispondenza

La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.

Art. 13 - Disposizioni

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente disciplinare si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile art. 2222 e successivi, e nelle altre disposizioni di legge che risultino applicabili.

Ai fini del presente contratto, le parti eleggono i seguenti domicili:

- a) Il Committente presso il Comune di Malo (VI);
- b) Il professionista presso il suo studio di Reggio Emilia (RE).

Si dà atto che il presente disciplinare sarà oggetto di registrazione esclusivamente in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Saranno a carico del professionista le spese per i bolli ed ogni altro eventuale onere economico per spese, imposte e tasse previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

Malo,

Per l'Ente committente

Arch. Viviana Martini (f.to digitalmente)

Il professionista Incaricato

Andrea dott. Tagliavini (f.to digitalmente)